



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Niccolò Stanzani Maserati, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

**rilevato** che con ricorso rg. proc. unitario n. 60/2025 proposto ai sensi degli artt. 67 e ss. ccii, la sig.ra Barbara Vogni (cf: VGNBBR76S56H223A), nata a Reggio Emilia il 16/11/1976 e residente a Reggio Emilia (RE) in via Frescobaldi n. 3, ha chiesto che sia omologato il piano di ristrutturazione dei debiti proposto ai creditori che prevede, oltre il pagamento integrale delle spese e dei crediti in prededuzione, il pagamento dei crediti chirografi nella ridotta misura del 12,61% circa;

**letta** la relazione particolareggiata depositata dall'avv. Alessandra Leporatti, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

**ritenuto** che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 66, 67, 68 e 69 ccii;

**ritenuto** che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi di ammissibilità della domanda, la Vogni possa considerarsi consumatore nei termini di cui alla nozione fornita dall'art. 2, let. e), ccii, non avendo ella mai svolto attività imprenditoriale;

**ritenuto**, sotto il profilo oggettivo, che la ricorrente versi in una condizione di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

**rilevato**, infatti, che risultano debiti a carico della Vogni per circa euro 60.000, accumulati a seguito della sottoscrizione di tre diversi finanziamenti per credito al consumo;

**osservato** che la Vogni è assunta con contratto a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio medio netto mensile di euro 1.400 circa;

**rilevato** che la debitrice vive sola in un appartamento condotto in locazione (canone pari ad euro 400 mensili, oltre alle spese condominiali);

**che** la ricorrente è divorziata ed è tenuta al versamento, in favore dell'ex coniuge, della somma mensile di euro 300 a titolo di



mantenimento dei due figli non economicamente autosufficienti e collocati prevalentemente presso il padre (rispettivamente di anni 19 e 16);

**che** la quantificazione delle spese per il proprio mantenimento (comprehensive dell'assegno dovuto ai figli), indicate in euro 1.200 mensili circa, appare allo stato congrua;

**osservato** che il piano, sviluppato in un arco temporale di 4 anni, prevede il versamento da parte della debitrice di una somma mensile di euro 200 per 12 mensilità all'anno, per complessivi euro 9.600;

**che** la provvista necessaria al fabbisogno del piano è ritratta dallo stipendio mensile della ricorrente, il cui rapporto di lavoro subordinato risulta stabile;

**rilevato** che l'unico bene di proprietà della ricorrente è un'autovettura Yaris Toyota tg FX860GK, che la stessa utilizza per recarsi al lavoro e per le ordinarie esigenze di vita;

**osservato** che l'art. 69 comma 1 ccii subordina l'ammissibilità della proposta alla verifica che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata dal debitore con colpa grave, malafede o frode;

**ritenuto** che la colpa possa reputarsi grave allorché la violazione dell'obbligo di diligenza sia di significativa evidenza e, dunque, quando il comportamento dell'agente si discosti in modo marcato dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare;

**osservato**, nella specie, che il sovraindebitamento della ricorrente è da ricondurre alle difficoltà economiche incontrate a seguito della separazione personale dall'ex coniuge e alle precarie condizioni di salute in cui la stessa versa (documentate tramite produzione dei relativi certificati, da cui è possibile evincere, tra l'altro, che alla Vogni è stata riconosciuta un'invalidità permanente del 70% della capacità lavorativa);

**che** la debitrice si è quindi trovata ad affrontare spese non sostenibili che l'hanno portata a ricorrere al credito e, quindi, alla sottoscrizione di finanziamenti che nel tempo, anche a causa delle ricordate precarie condizioni di salute (la Vogni è altresì affetta da sindrome da shopping compulsivo) non è stata in grado di rimborsare;

**ritenuto**, in base alle allegazioni di parte e all'esame della relazione particolareggiata del gestore della crisi, che la debitrice non abbia assunto obbligazioni in maniera imprudente o senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o ancora che abbia colposamente agito al fine di eludere e vanificare le cautele previste dall'art. 124-bis TUB;

**ritenuto** che il piano proposto sia quindi giuridicamente ammissibile;



**che** lo stesso risulti anche fattibile, tenuto conto, da un lato, dell'ammontare complessivo del reddito della ricorrente e, dall'altro, dell'ammontare delle spese preventivate, il tutto in relazione alla somma mensile rimessa nella disponibilità dei creditori;

**rilevato** che nessuno dei creditori ha formulato osservazioni;

**ritenuto** in definitiva che debba dichiararsi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per la debitrice di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta;

**ritenuto** sotto altro profilo che non sia emerso il compimento da parte della debitrice di atti in frode ai creditori;

**ritenuto** che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, comma 1, ccii;

**osservato** ancora che lo stipendio della ricorrente è stato oggetto di cessione volontaria del quinto;

**ritenuto** a tal proposito che a far data dal mese successivo all'omologa definitiva del piano, eventuali pagamenti del terzo debitore in favore del cessionario debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

**rilevato**, da ultimo, che la ricorrente ha chiesto che la somma mensile rimessa in favore dei creditori sia trattenuta dal datore di lavoro e versata da quest'ultimo direttamente sul c/c che il gestore della crisi dovrà aprire a nome della procedura;

**che** il gestore della crisi dovrà quindi provvedere a dare conformi istruzioni al datore di lavoro della ricorrente affinché proceda come richiesto, nell'interesse dei creditori;

**p.q.m.**

visti gli artt. 67 e ss. CCII, così provvede:

**I.** omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla sig.ra Barbara Vogni (cf: VGNBBR76S56H223A), nata a Reggio Emilia il 16/11/1976 e residente a Reggio Emilia (RE) in via Frescobaldi n. 3;

**II.** ai sensi dell'articolo 70, comma 8, ccii, ordina la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia, se già esistenti;

**III.** dispone che la presente sentenza sia notificata a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;

**IV.** dispone che il gestore della crisi provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

**V.** dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;



**VI.** dispone che, terminata l'esecuzione del piano, il gestore della crisi, sentito il debitore, presenti al Tribunale una relazione finale;

**VII.** dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Reggio Emilia il 17/04/2025.

**il giudice**

**Niccolò Stanzani Maserati**

